



COMUNE DI LATINA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

INDICE GENERALE

PREMESSE

- Art. 1 – Finalità e criteri generali

TITOLO I – SERVIZIO DI SCUOLABUS

- Art. 2 – Oggetto del servizio
- Art. 3 – Gestione del servizio
- Art. 4 – Destinatari del servizio
- Art.5 – Organizzazione del servizio
- Art.6 - Presentazione della domanda di accesso al servizio
- Art. 7 – Assegnazione rette e modalità di pagamento
- Art. 8 – Rinunce ed assenze
- Art. 9 – Morosità
- Art. 10 – Comportamento degli utenti e sanzioni
- Art. 11 – Responsabilità dei genitori degli alunni
- Art. 12 – Responsabilità del soggetto che gestisce il servizio

TITOLO II – SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI

- Art. 13 – Oggetto del servizio
- Art. 14 – Gestione del servizio
- Art. 15 – Destinatari del servizio
- Art. 16 – Organizzazione del servizio
- Art. 17 – Presentazione della domanda di accesso al servizio
- Art. 18 – Rinunce ed assenze
- Art. 19 – Responsabilità dei genitori degli alunni
- Art. 20 – Responsabilità del soggetto gestore del servizio
- Art. 21 – Entrata in vigore

PREMESSE

Art.1

FINALITA' E CRITERI GENERALI

1. Il servizio di trasporto scolastico viene istituito al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio sancito dall'articolo 33 della Carta Costituzionale.
2. La Legge Regionale 30 marzo 1992 n.29 "*Norme per l'attuazione del diritto allo studio*" disciplina il servizio di trasporto scolastico attribuendo ai Comuni, nell'ambito dei rispettivi territori, la realizzazione dello stesso a supporto del sistema educativo.
3. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, come stabilite dalle vigenti normative (*in primis* L.R. n.29/1992), e compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio, assicura a tutti i cittadini aventi diritto il servizio di trasporto scolastico improntato ai seguenti principi:
 - programmazione annuale con individuazione delle zone, dei percorsi, degli orari e dei punti di raccolta sulla base delle richieste presentate dall'utenza ed in relazione all'estensione territoriale, alla distribuzione dei plessi scolastici e degli insediamenti urbani;
 - predeterminazione dei criteri per la redazione di eventuali graduatorie degli aventi diritto;
 - armonizzazione con le problematiche del traffico e della sicurezza stradale;
 - trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza;
4. Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico, con particolare riferimento ai requisiti e alle modalità di accesso e di fruizione dello stesso da parte degli aventi diritto, dedicando il titolo I al servizio di scuolabus destinato agli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia e le scuole dell'obbligo, e il titolo II al servizio di trasporto scolastico per gli alunni disabili che frequentano la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.
5. Il servizio di trasporto, ai sensi della L.R. n.29/1992, può essere costituito, in tutto o in parte, anche da rimborsi totali o parziali delle spese di viaggio o da altre facilitazioni e provvidenze.

TITOLO I

SERVIZIO DI SCUOLABUS

Art. 2

OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Nell'ambito del diritto allo studio, il Comune di Latina assicura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio, il trasporto scolastico agli alunni residenti nel territorio comunale che frequentano le scuole dell'infanzia e le scuole dell'obbligo, dando precedenza agli alunni residenti in zone che, in relazione alle distanze e agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non consentono la possibilità di una frequenza regolare.
2. Ogni anno il Comune di Latina provvederà ad individuare le zone del territorio comunale per i cui residenti va attivato il servizio di scuolabus, in relazione all'estensione territoriale, alla distribuzione dei plessi scolastici e degli insediamenti urbani, nonché sulla base delle richieste fatte pervenire dai cittadini interessati a seguito di apposito avviso pubblico di pre-iscrizione al servizio.

Art. 3

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio viene affidata tramite procedure ad evidenza pubblica a soggetto terzo.
2. Il Comune assicura la vigilanza e il controllo quali-quantitativo del servizio di trasporto erogato.

3. I rapporti tra il Comune e il soggetto gestore vengono disciplinati nel contratto di servizio contenente tutte le prescrizioni per una corretta ed efficiente esecuzione delle prestazioni affidate.

Art.4

DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio è destinato agli alunni residenti nel Comune di Latina:

- a) che frequentano le scuole dell'infanzia;
- b) che frequentano le scuole dell'obbligo;
- c) residenti in zone che, in relazione alle distanze e agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non consentono la possibilità di una frequenza regolare.

Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio, il servizio sarà assicurato anche agli alunni residenti nel restante territorio comunale.

Art. 5

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di scuolabus viene organizzato secondo percorsi specifici di andata e ritorno con l'individuazione di punti di raccolta per consentire agli alunni di frequentare la scuola più vicina alla loro abitazione.

2. Non potranno, in nessun caso, essere attivati percorsi di andata e ritorno per un numero di bambini inferiore a 15, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di valutare situazioni del tutto eccezionali ed in via straordinaria.

3. I percorsi sono preventivamente validati dal Servizio Polizia Locale e Trasporti sul piano della sicurezza dei medesimi, per la tutela dei minori interessati; tale validazione è comunque richiesta anche in caso di variazioni dei percorsi che, in corso d'anno, potrebbero rendersi necessarie.

4. I punti di raccolta si effettueranno alle fermate determinate (il più vicino possibile a casa ed in luoghi non pericolosi), fermo restando che:

- a) non potranno essere percorse strade private;
- b) non potranno essere percorse strade che non consentano il transito e le manovre degli scuolabus;
- c) non potranno essere previste fermate in luoghi pericolosi.

5. Le fermate dovranno distare tra loro non meno di m. 250 all'interno dei centri abitati e non meno di m. 500 al di fuori dei centri abitati, con possibilità di deroga solo per ragioni connesse alla sicurezza della viabilità.

6. Il punto di raccolta presso la scuola viene istituito preferibilmente all'interno dell'area di pertinenza dell'edificio della stessa e comunque in prossimità dell'ingresso.

7. E' facoltà del Comune di Latina stabilire, previa adeguata informazione alle famiglie, altri punti di raccolta durante l'anno scolastico, a seconda delle necessità e dei tempi di percorrenza.

8. Solo in casi del tutto straordinari, gli alunni possono essere trasportati ad una fermata diversa da quella prossima al luogo di residenza, se possibile e previa richiesta scritta dei genitori presentata al Servizio competente del Comune, sempre che non comporti disagio o modifica sostanziale del percorso.

9. Durante il trasporto sugli scuolabus è prevista la presenza di un accompagnatore al fine di garantire la sicurezza dei trasportati durante il tragitto ed al momento della salita e della discesa dal mezzo.

10. In caso di uscite scolastiche anticipate o di entrate scolastiche posticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, non potrà essere assicurato il normale servizio di scuolabus.

11. Il servizio di trasporto potrà essere sospeso per motivi eccezionali, in caso di forza maggiore o di caso fortuito, senza che ciò comporti modifiche e/o riduzioni della tariffa dovuta.

Art. 6

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. La domanda per fruire del servizio di scuolabus deve essere presentata ogni anno al competente Servizio del Comune, secondo tempi e modalità definiti da apposito avviso pubblico.
2. Decorso il termine stabilito per la presentazione delle domande, il Servizio competente del Comune provvederà all'istruttoria delle stesse per l'accertamento del possesso dei requisiti di accesso al servizio provvedendo all'esclusione dei richiedenti non aventi diritto.
3. Qualora il numero delle domande risulti superiore al numero dei posti disponibili, verrà redatta una graduatoria nella quale l'ordine di precedenza sarà dato dal maggior punteggio ottenuto sommando i valori numerici assegnati ai parametri di seguito indicati:

PARAMETRO	PUNTI
DISTANZA TRA L'ABITAZIONE E LA SCUOLA: ogni 500 metri di distanza	0,50
SITUAZIONE FAMILIARE	
Genitori entrambi lavoratori	5,00
Un solo genitore lavoratore	2,00
VALORE ISEE come indicato nella sezione "Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni"	
0,00-5.000,00	10,00
5.000,01-10.000,00	8,00
10.000,01-15.000,00	6,00
15.000,01-25.000,00	4,00
25.000,01-35.000,00	2,00

4. A parità di punteggio viene data la preferenza all'utente che possiede l'ISEE più basso.
5. E' prevista la precedenza assoluta in graduatoria per gli utenti la cui situazione sia segnalata dai Servizi Sociali per la sussistenza di gravi condizioni di disagio.
6. Le domande pervenute oltre il termine stabilito nell'avviso pubblico saranno accolte, in presenza delle risorse disponibili, solo dopo aver ammesso al servizio i richiedenti presenti in graduatoria, a condizione che non comportino modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate.
7. All'atto della presentazione della domanda il genitore (o altro soggetto avente la potestà genitoriale), prende visione del presente regolamento e ne accetta tutte le condizioni, senza riserva alcuna.
8. Potranno essere accolte le domande di sola andata o ritorno, nel qual caso è prevista una riduzione della retta pari al 50%.
9. Le richieste del servizio di trasporto di alunni a scuole non comprese nel rispettivo territorio di residenza potranno essere accolte, in presenza di risorse disponibili, solo in casi eccezionali per problemi di carattere sociale e qualora non comportino alcuna modifica organizzativa al servizio, in ogni caso solo dopo aver soddisfatto tutte le richieste degli aventi diritto sia collocati in graduatoria che fuori termine.
10. I percorsi e le fermate ufficiali e le loro eventuali variazioni vengono comunicati agli interessati attraverso la loro pubblicazione sul sito Internet del Comune di Latina.
11. Ai richiedenti il servizio non aventi diritto viene inviata anche tramite posta elettronica comunicazione di esclusione, prima dell'inizio del servizio.

Art. 7

ASSEGNAZIONE RETTE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Con la sottoscrizione della domanda di fruizione del servizio, il genitore o altro soggetto esercente la potestà genitoriale, dichiara altresì di aver preso visione delle tariffe applicate per il servizio medesimo e ne accetta la retta conseguente.
2. Le tariffe, variabili a seconda della collocazione nelle fasce ISEE, vengono stabilite dall'Ente con apposito atto deliberativo e non saranno variate nel corso dell'anno scolastico di riferimento.
3. Ogni utente che richiede il servizio di scuolabus dovrà versare la retta o in un'unica rata annuale anticipata oppure con cadenza trimestrale, la prima entro il 15 settembre, la seconda entro il 15 dicembre e la terza entro il 15 marzo dell'anno scolastico per il quale è stato chiesto il servizio.
4. In caso di domande accolte nel corso del trimestre la retta dovrà essere versata prima dell'inizio della fruizione del servizio di scuolabus nell'importo determinato in proporzione alla durata effettiva dello stesso.
5. Gli utenti che non dichiarano gli estremi della attestazione ISEE in corso di validità saranno collocati in fascia massima.
6. E' consentita, in corso d'anno, la richiesta del nuovo calcolo della tariffa a seguito di presentazione di ISEE o ISEE corrente; la nuova tariffa sarà applicata sulle rate successive. Non è previsto il rimborso delle rate già pagate.
7. Non vi è alcuna riduzione di retta in rapporto alle andate o ai ritorni effettuati in numero limitato.

Art. 8

RINUNCE ED ASSENZE

1. L'eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata tempestivamente e per iscritto al Comune da parte di un genitore o di altro soggetto esercente la potestà genitoriale.
2. Qualora la rinuncia venga presentata nel corso del trimestre, l'utente non avrà diritto ad alcun rimborso della retta versata.
3. In difetto della comunicazione di cui al comma 1, l'utente sarà ugualmente tenuto al pagamento della retta anche per il servizio non fruito.
4. A seguito della rinuncia al servizio il Comune provvederà a scorrere l'eventuale graduatoria in vigore per l'anno scolastico di riferimento.
5. Anche in mancanza di rinuncia espressa, il Servizio competente del Comune, al fine di garantire una corretta ed equa gestione del servizio di scuolabus, provvede, in presenza di utenti che non usufruiscono del servizio per un periodo prolungato e continuativo, a richiedere per iscritto i giustificativi dell'assenza, riservandosi ogni decisione sulla prosecuzione del servizio all'esito dell'esame dell'eventuale documentazione prodotta.

Art. 9

MOROSITÀ

1. Qualora il Servizio competente del Comune accerti il mancato pagamento della retta, provvede a sollecitare all'utente inadempiente il pagamento da effettuarsi entro un termine non superiore a 15 giorni.
2. Nell'ipotesi di inottemperanza alla diffida ad adempiere di cui al comma 1, il Servizio competente del Comune provvede ad escludere l'utente inadempiente dal servizio di scuolabus, con conseguente scorrimento dell'eventuale graduatoria, e ad avviare le procedure di riscossione coattiva degli importi dovuti nelle forme di legge.

Art. 10

COMPORAMENTO DEGLI UTENTI E SANZIONI

1. Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto, essendo tenuti, in particolare, a rimanere seduti, non disturbare gli altri utenti e rispettare le indicazioni impartite dall'accompagnatore e/o dall'autista.
2. Gli alunni, per motivi di sicurezza, sono autorizzati ad alzarsi dal proprio posto solo al termine della corsa ad automezzo fermo guadagnando ordinatamente l'uscita e avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili.
3. Gli alunni devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura.
4. Gli alunni non devono, inoltre, danneggiare le vetture né provocare danni a sé e agli altri studenti trasportati, nonché arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione.
5. I comportamenti difformi dalle suddette prescrizioni saranno segnalati dal gestore del servizio di trasporto al Servizio competente del Comune di Latina che provvederà a contestare per iscritto ai genitori la condotta dell'alunno, potendo giungere in caso di recidiva a sospendere per un periodo determinato l'alunno dall'utilizzo del servizio ovvero, in caso di ulteriore recidiva e comunque di comportamenti pericolosi per sé o per gli altri, a disporre l'esclusione dell'alunno dall'utilizzo del servizio, fatta sempre salva ogni azione per il risarcimento dei danni arrecati.
6. I provvedimenti di sospensione ed esclusione dal servizio di scuolabus vengono notificati ai genitori o ad altro soggetto esercente la potestà genitoriale almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione o dell'esclusione.
7. Nel caso la sospensione o l'esclusione sopraggiungano nel corso del trimestre l'utente non avrà diritto ad alcun rimborso della retta versata.

Art. 11

RESPONSABILITÀ DEI GENITORI DEGLI ALUNNI

1. I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti di raccolta programmati agli orari stabiliti, dovendo, a tal fine, indicare nel modulo d'iscrizione al servizio alternativamente se intendono: a) ritirarli personalmente; b) garantire la presenza di un apposito incaricato; c) comunicare la propria autorizzazione scritta affinché lo studente possa rientrare autonomamente alla propria abitazione esonerando l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità.
2. Qualora i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale non si presentino a riprendere il proprio figlio, in assenza di loro incaricati o dell'autorizzazione di cui al comma precedente, l'autista provvede a fine percorso a consegnare il bambino al Comando di Polizia Locale con conseguente addebito delle spese in eccesso sostenute e fatta salva ogni azione tesa ad accertare eventuali violazioni dei doveri genitoriali.
3. La mancata presentazione alla fermata dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale per più di due volte comporta, previa comunicazione, l'esclusione dall'utilizzo del servizio di scuolabus senza diritto ad alcun rimborso della retta già versata.
4. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all'evento), prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.
5. Tutti i danni arrecati al veicolo da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale sugli studenti che hanno arrecato il danno.
6. È altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli a terzi e a se stessi all'interno del mezzo di trasporto.

Art. 12

RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO CHE GESTISCE IL SERVIZIO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 il soggetto cui il Comune affida la gestione del servizio di scuolabus è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo alla fermata stabilita fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo in corrispondenza della fermata stabilita.
2. Il soggetto gestore del servizio non assume alcuna responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti precedenti la salita o successivi alla discesa dallo scuolabus.

TITOLO II

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DISABILI

Art. 13

OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il Comune mette a disposizione degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado un servizio di trasporto dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa.

Art. 14

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio viene affidata tramite procedure ad evidenza pubblica a soggetto terzo.
2. Il Comune assicura la vigilanza e il controllo qualitativo - quantitativo del servizio di trasporto erogato.
3. I rapporti tra il Comune e il soggetto gestore vengono disciplinati nel contratto di servizio contenente tutte le prescrizioni per una corretta ed efficiente esecuzione delle prestazioni affidate.

Art.15

DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio è riservato agli alunni in possesso della certificazione di disabilità (verbale di accertamento dell'handicap ex Legge n.104/1992 in corso di validità) residenti nel Comune di Latina e frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado del Comune di Latina.

Art.16

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio viene organizzato dal Comune di Latina nel rispetto delle linee guida impartite annualmente dalla Regione Lazio per lo svolgimento del trasporto scolastico degli alunni con disabilità.
2. Il servizio, organizzato sulla base di corse collettive dal domicilio al luogo di studio di ciascun utente, prevede l'assistenza di un accompagnatore per i disabili trasportati durante il trasporto, la salita e la discesa dal mezzo, nonché l'utilizzo di pulmini attrezzati per il trasporto degli utenti non deambulanti (carrozzati).
3. Il servizio di trasporto scolastico per gli alunni disabili è gratuito.

Art.17

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. La domanda per fruire del servizio di trasporto per gli alunni disabili deve essere presentata ogni anno al competente Servizio del Comune, secondo tempi e modalità definiti da apposito avviso pubblico.
2. Decorso il termine stabilito per la presentazione delle domande, il Servizio competente del Comune provvederà all'istruttoria delle stesse per l'accertamento del possesso dei requisiti di accesso al servizio provvedendo all'esclusione dei richiedenti non aventi diritto.
3. Qualora la disponibilità delle risorse nel bilancio dell'Ente non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste verrà redatta una graduatoria nella quale l'ordine di precedenza sarà dato dal maggior punteggio ottenuto sommando i valori numerici assegnati ai parametri della gravità dell'handicap e della situazione familiare come da tabella che segue:

PARAMETRO	PUNTI
GRAVITA' HANDICAP	
Art.3, comma 3, L.104/92	6,00
Art.3, comma 1, L.104/92	2,00
SITUAZIONE FAMILIARE	
Genitori entrambi lavoratori	5,00
Un solo genitore lavoratore	2,00

4. A parità di punteggio viene data la preferenza all'utente che possiede l'ISEE più basso.
5. E' prevista la precedenza assoluta in graduatoria per gli utenti la cui situazione sia segnalata dai Servizi Sociali per la sussistenza di gravi condizioni di disagio.
6. Le domande pervenute oltre il termine stabilito nell'avviso pubblico saranno accolte, nel rispetto dei criteri stabiliti al comma precedente, in presenza delle risorse disponibili, solo dopo aver ammesso al servizio i richiedenti presenti in graduatoria.
7. All'atto della presentazione della domanda il genitore (o altro soggetto avente la potestà genitoriale), prende visione del presente regolamento e ne accetta tutte le condizioni, senza riserva alcuna.
8. Potranno essere accolte anche le domande di sola andata o ritorno.
9. Tutte le informazioni inerenti al servizio vengono comunicate agli interessati attraverso la loro pubblicazione sul sito Internet del Comune di Latina.
10. Ai richiedenti il servizio non aventi diritto viene inviata anche tramite posta elettronica comunicazione di esclusione, prima dell'inizio del servizio.

Art.18

RINUNCE ED ASSENZE

1. L'eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata tempestivamente e per iscritto al Comune da parte di un genitore o di altro soggetto esercente la potestà genitoriale.
2. A seguito della rinuncia al servizio il Comune provvederà a scorrere l'eventuale graduatoria in vigore per l'anno scolastico di riferimento.
3. Anche in mancanza di rinuncia espressa, il Servizio competente del Comune, al fine di garantire una corretta ed equa gestione del servizio di scuolabus, provvede, in presenza di utenti che non usufruiscano del servizio per un periodo prolungato e continuativo, a richiedere per iscritto i giustificativi dell'assenza, riservandosi ogni decisione sulla prosecuzione del servizio all'esito dell'esame dell'eventuale documentazione prodotta.

Art.19

RESPONSABILITÀ DEI GENITORI DEGLI ALUNNI

1. I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale nel modulo d'iscrizione al servizio devono indicare: a) se intendono accogliere personalmente l'utente trasportato al termine del servizio; b) il nominativo di eventuali referenti incaricati di accogliere l'utente trasportato al termine del servizio; c) l'eventuale autorizzazione a lasciare l'utente solo a casa al termine del servizio esonerando l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità.
2. Gli utenti hanno l'obbligo di rispettare gli orari previsti per il trasporto nonché di comunicare tempestivamente ogni variazione che si rendesse necessaria per eventi imprevisi sopravvenuti, comprese eventuali altre destinazioni, diverse dal domicilio abituale, che dovranno comunque essere previamente autorizzate dal Servizio competente del Comune.
3. Qualora i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale non rispettino per più di due volte le indicazioni, fornite nel modulo d'iscrizione, di cui al primo comma del presente articolo, nonché gli orari delle corse, il Servizio competente del Comune valuta di disporre, previa comunicazione scritta, l'esclusione dell'utente dall'utilizzo del servizio di trasporto, fatta salva ogni azione tesa ad accertare eventuali violazioni dei doveri genitoriali.
4. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all'evento), prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.
5. Tutti i danni arrecati al veicolo da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale sugli studenti che hanno arrecato il danno.
6. È altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli a terzi e a se stessi all'interno del mezzo di trasporto.

Art. 20

RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 il soggetto cui il Comune affida la gestione del servizio di trasporto degli alunni disabili è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo alla fermata stabilita fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo in corrispondenza dell'abitazione.
2. Il soggetto gestore del servizio non assume alcuna responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti precedenti la salita o successivi alla discesa dal mezzo di trasporto.

Art. 21

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera consiliare di approvazione.